



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo

Rettifica dell'art. 4 del
CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO REGIONALE
relativo ai criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio
sottoscritto il 6/11/2024

L'anno 2026, il giorno 2 del mese di febbraio, presso l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo, in sede di contrattazione integrativa decentrata regionale

TRA

la delegazione di parte pubblica per la contrattazione decentrata Regionale

E

i rappresentanti delle organizzazioni sindacali come risultanti in calce

VIENE CONCORDATA

la modifica dell'art.4 del CIR relativo ai criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio [Art 37 CCNL 18/01/2024] del 6/11/2024 che risulta così sostituito:

- 1) Il contingente dei permessi retribuiti per il diritto allo studio concedibili dal 1° gennaio di ogni anno e la sua distribuzione fra le diverse aree professionali viene determinato annualmente per ogni singola provincia dagli Ambiti Territoriali in relazione a quanto comunicato dal Ministero a livello regionale, ai sensi dell'art. 37 del CCNL 18/01/2024.
- 2) Il numero dei beneficiari dei permessi straordinari retribuiti, ai sensi dell'art. 37, comma 1, del CCNL/2024, non può superare, complessivamente, il 3% del personale docente, educativo ed ATA secondo quanto stabilito dall'art. 37 del CCNL 18/01/2024. Fermo restando detto limite, la concessione dei permessi straordinari retribuiti è consentita nel limite massimo di centocinquanta ore annue individuali.
- 3) Il contingente complessivo viene ripartito proporzionalmente in ambito provinciale sulla base del personale docente (distinto per ordine e grado), del personale educativo, del personale ATA e del personale IRC (distinto per settore formativo).
- 4) I Responsabili degli AA.TT. PP., pubblicano all'albo dell'Ambito Territoriale Provinciale il numero complessivo dei permessi concedibili nell'anno solare di riferimento, entro 5 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del Ministero del contingente regionale, distintamente, secondo quanto indicato al precedente comma 3.
- 5) Ferma restando la priorità nell'assegnazione dei permessi ai docenti, al personale educativo ed al personale ATA in base al contingente ad essi spettante, nel caso di residuo di permessi straordinari in singoli contingenti, è possibile destinare i medesimi al personale appartenente a dotazioni organiche diverse. I permessi residui verranno ridistribuiti, laddove siano rimaste domande insoddisfatte, secondo la consistenza dei singoli organici.



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo

- 6) Qualora, dopo la redistribuzione a livello provinciale di cui al comma precedente, residuino in una provincia alcuni permessi, gli stessi saranno distribuiti tra le altre province proporzionalmente al numero delle domande valide rimaste insoddisfatte.
- 7) I permessi spettano in misura proporzionale all'orario settimanale di lavoro.

I RAPPRESENTANTI DI PARTE PUBBLICA

Direttore Generale Dott. Massimiliano Nardocci

DIRIGENTI USR ABRUZZO

Dott.ssa Paola Iachini

Dott.ssa Clara Moschella

Dott. Leonardo Iacobucci

Dott. Pierangelo Trippitelli

I RAPPRESENTANTI DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI

CISL FSUR

FLC CGIL

SNALS CONFSAL

FEDERAZIONE GILDA UNAMS

ANIEF